

AERANTI

Ancona, lì 3 luglio 2017

VIA EMAIL

CIRCOLARE N. 57/2017

Materia: RADIO-TV

Alle imprese associate

OGGETTO: CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA PROBLEMATICHE DELLA REPORTISTICA PREVISTA DAL D.LGS. N. 35/2017 AI FINI DEI DIRITTI DI AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI.

Facciamo seguito alle nostre circolari 96/2016, 29/2017, 30/2017 e 53/2017, al Teleradiofax n. 13/2017, nonché al seminario organizzato da Aeranti-Corallo sul tema in oggetto, nell'ambito del RadioTv Forum 2017.

Al riguardo evidenziamo che, al momento, vi sono ancora molte incertezze interpretative circa l'applicazione della normativa di cui al D.Lgs n. 35/2017. La stessa, inoltre, non è stata ancora pienamente disciplinata.

In particolare:

a) L'art. 41, comma 6 del D.Lgs. n. 35/2017 prevede che l'Agcom, con proprio regolamento, da emanare entro l'11 luglio 2017, disciplini le procedure dirette all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di propria competenza (tra le quali quelle in materia di violazione degli obblighi di reportistica previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 35/2017).

L'Agcom, con delibera n. 203/17/CONS ha avviato la consultazione pubblica prodromica all'emanazione di tale regolamento (l'audizione di Aeranti-Corallo, nell'ambito di tale consultazione, è fissata per il 5 luglio p.v.).

In considerazione dei tempi di tale consultazione pubblica è presumibile che il suddetto regolamento venga emanato successivamente al 10 luglio p.v. (termine entro il quale, come è noto, devono essere inoltrati i primi report, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 35/2017).

Si potrebbe, pertanto, ritenere che il mancato rispetto dell'obbligo di reportistica non sia sanzionabile fino a quando non venga emanato il suddetto regolamento (ciò potrebbe avvenire prima della pausa feriale o subito dopo). Seguendo tale impostazione la sanzionabilità del mancato rispetto dell'obbligo di reportistica verrebbe differita di uno/due mesi.

b) Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente che già operano nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 35/2017 (in base all'elenco pubblicato, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DPCM 19 dicembre 2012, nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri trattasi di: 1 - Artisti 7607 soc. coop.; 2 - Associazione Audiocoop.; 3 - Associazione Fonografici Italiani - AFI; 4 - Associazione Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione; 5 - Diritti Artisti Ipa srl; 6 - Evolution srl; 7 - Getsound srl; 8 - Itsright srl; 9 - Nuovo Imaie; 10 - SCF Consorzio Fonografici) devono provvedere entro l'11 ottobre p.v. al necessario adeguamento organizzativo e gestionale, al fine di rispettare i requisiti previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 35/2017. Alcuni di tali requisiti devono essere posseduti anche dalla SIAE.

Occorre, pertanto, attendere l'11 ottobre p.v. per conoscere quali dei suddetti soggetti abbiano provveduto al necessario adeguamento organizzativo e gestionale.

Si potrebbe, pertanto, ritenere che fino a quando non intervenga tale adeguamento non siano individuabili i soggetti cui inviare la reportistica (in tale ipotesi l'obbligo di reportistica verrebbe, di fatto, differito di tre mesi). Diversamente si potrebbe sostenere che fino al suddetto adeguamento si debba fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DPCM 19 dicembre 2012 (in tale ipotesi l'obbligo di reportistica sarebbe vigente secondo i tempi del D.Lgs. n. 35/2017).

c) Il termine per l'invio dei report, di novanta giorni dall'utilizzazione di ogni opera musicale e/o cinematografica e audiovisiva (scadente, per la prima volta il 10 luglio p.v.) può essere derogato sulla base di accordi intervenuti tra le parti.

Gli attuali contratti di licenza SIAE e SCF non prevedono l'obbligo di reportistica. Ciò potrebbe essere considerato un accordo in deroga (SCF, interpellata per le vie brevi, ha, tuttavia, dichiarato che, a proprio parere, le licenze rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 35/2017, non possono derogare a tale normativa in quanto la stessa, al momento della stipula della licenza, non sussisteva).

Occorre, peraltro, considerare che tutti gli altri organismi di gestione collettiva e entità di gestione indipendente (risultanti nel sopracitato elenco pubblicato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri), che hanno diritto di ricevere la reportistica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 35/2017, non hanno per lo più rilasciato licenze alla emittenti locali e quindi non possono, in alcun caso, aver stipulato accordi in deroga.

d) Il formato dei report non è stato ancora concordato o prestabilito (in particolare sarebbe opportuno che venisse definito un formato unico sia ai fini dei diritti d'autore, sia ai fini dei diritti connessi).

Da tutto quanto esposto consegue che si potrebbe ritenere che al 10 luglio p.v. l'obbligo di reportistica non sia ancora pienamente operativo o che, comunque, il relativo mancato rispetto non sia sanzionabile.

Non essendovi, però, alcuna chiarezza interpretativa sul punto (SIAE, nel corso di una riunione sul tema svolta il 14 giugno u.s. ci ha riferito, di ritenere che l'obbligo divenga operativo dall'11 ottobre p.v.; SCF, nel corso di una riunione svoltasi il 15 giugno u.s. ci ha riferito di ritenere che l'obbligo divenga operativo dal 10 luglio p.v.; RASI con nota in data 2 maggio u.s. diretta ad Aeranti-Corallo ha evidenziato l'obbligo di inoltro dei report delle opere cinematografiche entro 90 giorni e cioè entro il 10 luglio p.v. e ha evidenziato le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 35/2017; ITSRIGHT, nel corso di un colloquio in data 29 giugno u.s., ci ha riferito di ritenere che l'obbligo divenga operativo con la pubblicazione dell'elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che si sono adeguati ai nuovi requisiti organizzativi e gestionali), in mancanza di una precisa presa di posizione da parte delle autorità competenti, riteniamo che si debba, prudenzialmente, rispettare la scadenza del 10 luglio 2017, con l'auspicio che tutti i necessari chiarimenti in materia intervengano al più presto.

D'altro canto anche laddove prevalesses, in prosieguo, la tesi del differimento della scadenza del 10 luglio 2017 (quantomeno ai fini della sanzionabilità del relativo mancato rispetto), tale differimento sarebbe presumibilmente limitato al tempo massimo di tre mesi.

Inoltre, mentre verrebbe differito il termine per l'inoltro dei report, si ritiene che (in mancanza di un ulteriore intervento normativo in materia) difficilmente verrebbe differita la data di decorrenza dei report (11 aprile 2017 corrispondente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 35/2017).

Evidenziamo infine che l'avvio entro il 10 luglio dell'attività di reportistica permette, in ogni caso, di testare più approfonditamente il sistema di rilevazione automatica delle tracce audio delle opere musicali trasmesse (comprese per le tv, quelle contenute nelle opere cinematografiche e audiovisive), verificando gli effettivi margini di errore, e ogni altra eventuale criticità (anche con riferimento alle musiche di spot, jingle, televendite, sigle, etc..).

Al riguardo preghiamo coloro che si sono organizzati o che si stanno organizzando in tale senso di segnalarci eventuali problematiche che dovessero emergere.

Alleghiamo infine l'elenco delle imprese (con i relativi dati e i relativi indirizzi pec e email e postali) iscritte nell'elenco pubblicato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DPCM 19 dicembre 2012.

Con i migliori saluti

Il Presidente AERANTI
(Avv. Marco Rossignoli)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. AERANTI', written in a cursive style.

Allegato:

- elenco ex art. 3, comma 2 del DPCM 19 dicembre 2012, pubblicato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri.